



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO, ED APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID-19

L'anno **duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio Sindaco	X	
2.	COMINA Aldo	X	
3.	BRESSI Vilma	X	
4.	CORDASCO Cristina Lucia	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	FERRARO Rocco	X	
7.	GASTALDI Bartolomeo	X	
8.	GIORGIS Claudia	X	
9.	GIUBERGIA Renato	X	
10.	LOPREIATO Roberto	X	
11.	MARIANO Serena	X	
12.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
13.	PORTERA Antonello	X	
14.	PORTOLESE Pasquale		X
15.	RACCA Marco	X	
16.	RIMBICI Antonino	X	
17.	RUBIOLO Piergiorgio	X	

Sono presenti gli Assessori:

FROSSASCO Alessandra, LOVERA Michele, TESIO Paolo, CAMERA Edilio, SENESI Petra.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio COMINA Aldo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO, ED APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID-19

Su relazione dell'Assessore Michele LOVERA.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito con decorrenza 1.1.2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 1.1.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 527 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, e s.m.i., ha pertanto definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, per l'elaborazione di un Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) informato ai predetti principi;
- l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 ha, altresì, introdotto con decorrenza 1.7.2020 disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, al fine di garantire elementi informativi minimi, necessari per il rispetto della tutela dell'utenza, anche con riguardo all'attività dell'Ufficio Tributi ed in particolare in merito ai documenti di riscossione;
- ARERA ha emanato la Deliberazione 3.3.2020 n. 57/2020/R/Rif avente ad oggetto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria, nonché la Deliberazione 5.5.2020 n. 158/2020/R/Rif in merito alle misure urgenti da adottare a tutela degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti vista l'emergenza sanitaria da Covid-19, e la Determinazione 27.3.2020 n. 2/2020/D/Rif avente ad oggetto i chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio in oggetto;
- in Regione Piemonte, l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, risulta costituito ma non operativo, e che pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif vengono individuate in capo ai Consorzi ed in particolare in capo a C.S.E.A., Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, P.I. 02787760046, con sede in Saluzzo, via Macallè n. 9;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 31.5.2021, alla quale si rimanda per il dettaglio delle voci ivi contenute, è già stato preso atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario

per il 2021, redatto da C.S.E.A, che espone un costo complessivo di € 2.858.837,00, nel rispetto del limite alla crescita annuale delle tariffe;

- occorre tener conto del perdurare delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto e della normativa anche d'urgenza nazionale e locale;

Dato atto che il PEF sopra citato è stato posto a base dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 ai sensi di legge, e che "a monte" dello stesso l'Amministrazione ha coperto con risorse di bilancio le seguenti somme:

- € 40.786,00 per finanziare la componente a conguaglio RCU, in unica rata, relativa alla differenza tra i costi 2019 ed i costi da PEF 2020 approvato in applicazione del nuovo MTR; la quantificazione di tale componente è dovuta dal ritardo nella redazione del Piano da parte dell'ETC, i cui effetti si ritiene non debbano essere imputati ai contribuenti iscritti nei ruoli per l'anno 2021 e che pertanto sono stati finanziati da apposite poste in entrata;
- € 22.350,00 annuali (per n. 4 rate) per finanziare la componente a conguaglio RC a titolo di conguagli residui relativi al 2018 afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021; tale somma infatti deriva dal mutamento del sistema di quantificazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, intervenuto con decorrenza 2020 in seguito agli interventi ARERA, e lo stanziamento in bilancio consente di mitigare l'impatto del nuovo metodo sulle tariffe garantendone la copertura per quattro anni con risorse già debitamente vincolate nel corso del 2020;

Evidenziato, inoltre, che per l'elaborazione della manovra tariffaria 2021, quindi "a valle" del PEF, occorre altresì detrarre l'importo di € 27.932,00 ai sensi dell'art. 1.4 Determinazione ARERA n. 2/2020/D/Rif, che prevede la detrazione del contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a titolo di recupero evasione e derivanti da procedure sanzionatorie, ed ulteriori partite approvate dall'ETC;

Tenuto conto che l'art. 1 comma 654 L. 147/2013 prevede che con la TARI debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, ad esclusione dei costi dei rifiuti speciali a cui provvedono i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art. 1 comma 683 L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

Tenuto conto che anche per l'anno 2021, e nonostante i nuovi criteri approvati da ARERA per la definizione del nuovo MTR, risultano ancora applicabili i criteri di cui al D.P.R. 158/1999 e che si ritiene di confermare l'applicazione dei coefficienti ivi previsti nella misura media, ad eccezione dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Kc e Kd stabiliti dalla legge che anche per gli anni precedenti sono applicati nella misura minima per le categorie 22 (osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 23 (birrerie, amburgherie, mense), 24 (bar, caffè, pasticceria), 25 (generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), 26 (plurilicenze alimentari e miste) e 27 (fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio), come indicato nell'allegato "A" al presente atto;

Dato atto del D.Lgs. 3.9.2020 n. 116 (cd. Decreto sull'Economia Circolare) avente ad oggetto l'"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 226 dell'11.9.2020), ed emanato dal Governo italiano in attuazione dell'art. 16 della legge delega n. 117/2019, in merito alla corretta elaborazione delle tariffe riferite alle utenze non domestiche;

Posto che, infatti, occorre tener conto delle conseguenti modifiche sulla banca dati TARI, che costituisce la base per l'elaborazione delle tariffe, soprattutto con riferimento alla nuova definizione

dei rifiuti speciali e delle categorie elencate nell'allegato L-*quinquies* al D.Lgs. 153/2006 e s.m.i. (allegato anche *sub C* al Regolamento per la disciplina della TARI modificato con deliberazione in data odierna), nonché per il divieto per i comuni di procedere con l'assimilazione per qualità o per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che informava il sistema di gestione sino al 2020, e che comporta che attualmente la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali sia definita esclusivamente dalla legge;

Dato atto, inoltre, che il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico, con effetto dal 2022;

Evidenziato che si auspicano specifiche previsioni da parte di ARERA nella definizione del nuovo MTR per il periodo regolatorio 2022/2025 avviato con Deliberazione n. 138/2021/R/Rif, in particolare per consentire la ridefinizione dei costi storici alla luce delle modifiche del servizio pubblico necessarie in seguito alla uscita delle utenze dallo stesso, ed in generale per le modifiche introdotte dai nuovi principi sull'Economia Circolare;

Atteso che, a seguito della suddivisione dei costi fissi e variabili introdotti dal nuovo MTR, nonché in ragione delle modifiche introdotte sia con il D.Lgs. 116/2020 e sopra riassunte, sia con l'art. 58 *quinquies* D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020), convertito in L. 157/2019, che ha equiparato ai fini TARI gli studi professionali alle banche ed agli istituti di credito modificando l'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, si è ritenuto di suddividere per l'anno 2021 i costi del servizio di gestione dei rifiuti per il 72 per cento in capo alle utenze domestiche e per il 28 per cento in capo alle utenze non domestiche, con riserva di valutare una diversa percentuale di ripartizione a partire dal 2022, qualora le variazioni delle superfici attualmente presenti nella banca dati comunale nonché le corrette modalità applicative dei nuovi disposti normativi ancora in fase di definizione, lo rendessero necessario;

Dato atto che l'art. 1 commi 837 e ss. L. 160/2019 ha soppresso la Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG) per il commercio ambulante, ricomprendendo la stessa nel nuovo canone unico patrimoniale in vigore dall'1.1.2021;

Evidenziato che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, si confermano le agevolazioni commisurate al reddito ISEE e da riconoscersi alle utenze domestiche, come previsto nel regolamento TARI modificato in data odierna, in attesa della definizione con apposito D.P.C.M. del cd. *bonus* sociale, provvedendo alla relativa copertura con risorse proprie di bilancio ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013 (Legge di Bilancio 2014) per un importo pari ad € 62.000,00, in base alle stime possibili alla data odierna;

Considerato che già per l'anno 2020 erano state previste agevolazioni migliorative rispetto a quanto proposto da ARERA con la Deliberazione n. 158/2020/R/Rif e che si era provveduto alla copertura delle medesime con risorse di bilancio, e non ribaltandone il relativo costo sulle utenze non domestiche per l'anno successivo come invece suggerito dall'Autorità;

Ritenuto, inoltre, di riproporre agevolazioni specifiche per l'anno 2021, al fine di contenere l'impatto finanziario sulle categorie di attività interessate da chiusure e restrizioni nell'esercizio della propria attività, estendendole anche alle attività che in ogni caso hanno verosimilmente subito una diminuzione del fatturato ed una difficoltà economica a causa dell'emergenza;

Verificato che le agevolazioni in favore delle utenze non domestiche sopra indicate comportano un minor introito stimato in base ai dati presenti negli archivi comunali pari ad € 266.384,61 e ritenuto di garantire la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni come segue:

- € 159.287,00 a valere sul fondo di dotazione dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, istituito dall'art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni *bis*), e quantificato in base alle anticipazioni rese note da Ifel, in attesa del decreto di ripartizione non pubblicato alla data di redazione del presente atto;

- € 107.097,61 a titolo di risorse Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), assegnate per il 2020 e non utilizzate;

Verificato, quindi, che il gettito TARI da porre in capo ai contribuenti per il 2021 viene quantificato alla data odierna in € 2.502.520,39, come risulta dal seguente prospetto che tiene conto delle entrate derivanti dalle poste contabili consentite *ex lege*, anche a titolo di misure straordinarie adottate per contenere gli impatti della pandemia ancora in corso:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021	2.858.837,00 €
GETTITO TARI 2021	
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021	2.858.837,00
DETRAZIONE 1.4 ARERA N. 2/D/R/Rif	- 27.932,00 €
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE A CARICO DEL BILANCIO (STIMATE)	- 62.000,00 €
FONDO RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE TARI ART. 6 DECRETO SOSTEGNI <i>BIS</i>	- 159.287,00 €
RISORSE FFF UTENZE NON DOMESTICHE 2020 ASSEGNATE E NON UTILIZZATE	- 107.097,61 €
	2.502.520,39 €

Ritenuto di dover dare atto che tale importo risulta stimato in ragione delle simulazioni effettuate sulla base dei dati presenti nella banca dati comunale, in attesa della miglior definizione delle modalità operative derivanti dalle novità intervenute sopra ricordate;

Dato atto che si intendono riconoscere le seguenti riduzioni in favore delle utenze non domestiche iscritti negli elenchi TARI per il 2021, di seguito descritte:

- **Riduzione del 10% della quota fissa** della tariffa per i contribuenti iscritti negli archivi comunali nelle categorie di cui al D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle categorie 10 (*Ospedali*), 12 (*Banche, istituti di credito e studi professionali*), 14 (*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*), 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*), 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*), 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*), ad eccezione delle sole superfici di vendita di fiori e piante alle quali viene riconosciuta) e 28 (*Ipermercati di generi misti*);
- **Riduzione del 95% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 2 (*Cinematografi e Teatri*), 4 (*Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi*), per le sole superfici iscritte in capo alle palestre ed agli impianti sportivi soggetti all'obbligo di chiusura), 7 (*Alberghi con ristorante*), 8 (*Alberghi senza ristorante*), 22 (*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie*), 23 (*Mense, birrerie, amburgherie*) e 24 (*Bar, caffè, pasticceria*) e 30 (*Discoteche, night-club*);
- **riduzione del 70% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 1 (*Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*), ad esclusione delle superfici adibite ad abitazione e relative pertinenze ed utilizzate a fini abitativi, ed altresì ad esclusione delle scuole guida per le quali si prevede la riduzione del 40% della quota variabile), 3 (*Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta*), 4 (*Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi*), ad eccezione dei distributori di carburante per i quali è prevista la riduzione del 30% di cui ai punti successivi ed ad esclusione delle palestre per cui si applica la riduzione del 95% della quota variabile), 13 (*Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli*), 15 (*Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato*), 17 (*Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista*) e 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*), per le sole superfici di vendita di fiori e piante);

- **riduzione del 40% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, per le sole superfici delle scuole), 6 (Esposizioni ed autosaloni con precisazione che per le superfici adibite ad aree scoperte operative di cui alla sottocategoria 1666, verrà applicata la stessa percentuale di riduzione prevista per la categoria di attività di appartenenza), 9 (Case di cura e di riposo), 11 (Uffici, agenzie) e 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali, per le sole superfici destinate a studi professionali e di cui alla sottocategoria 112);
- **riduzione del 30% della quota variabile della tariffa di riferimento** per le categorie 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, per le sole superfici iscritte in capo ai distributori di carburante), 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista), 19 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) 20 (Attività industriali con capannoni di produzione), 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici).

Dato atto che per agevolare le utenze, si procederà d'ufficio al riconoscimento delle predette riduzioni negli avvisi di pagamento TARI per l'anno 2021, in merito ai quali potrà comunque essere apportato ogni correttivo necessario al fine di applicare correttamente le agevolazioni in esame, effettuando i relativi congruaggi sulla seconda rata ovvero sulle rate di scadenza per il pagamento successive alla prima in caso di ulteriore rateizzazione, e tramite lo Sportello delle Attività Produttive istituito presso l'Ufficio Tributi e dedicato alle utenze non domestiche al fine di riscontrare tempestivamente ogni necessità di chiarimento;

Valutato, inoltre, che con riguardo al tributo giornaliero si intendono riconoscere, come per il 2020, riduzioni percentuali previste per la Tari annuale relative alle diverse categorie di utenza, qualora ne sussistano i presupposti, e che verranno quantificate nel dettaglio in base alle effettive occupazioni;

Tenuto altresì conto che in sede di presa d'atto del PEF 2021, e conseguentemente per le relative tariffe TARI, risultano essere state debitamente considerate le risultanze dei fabbisogni standard, quale paradigma di confronto da leggersi in coordinamento con il processo complessivo di determinazione dei costi e quale *benchmark* di riferimento per la quantificazione dei coefficienti di gradualità delle componenti a congruaggio previste dalla disciplina ARERA;

Richiamato, inoltre, l'art. 1 comma 666 L. 147/2013 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 pari al 5 per cento del tributo per la Provincia di Cuneo, e che verrà imputato ai contribuenti con apposito codice tributo negli avvisi di pagamento TARI emessi dal Comune;

Vista a tal proposito l'istituzione con decorrenza 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 5/E del 18.1.2021 dei nuovi codici tributo per il versamento del predetto tributo provinciale incorporato dalla TARI e tenuto conto che per le annualità precedenti al 2020 continua ad essere onere del Comune riversare alla Provincia di Cuneo le somme di sua spettanza a titolo di tributo provinciale;

Dato atto che l'art. 1 comma 702 L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto altresì il D.M. 21.10.2020 che ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche mediante la piattaforma PagoPA;

Tenuto conto, inoltre, dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti difficoltà in capo alle utenze sia domestiche sia non domestiche anche nell'adempiere al versamento dei tributi locali, nonché della necessità di continuare ad adottare ogni misura necessaria ad evitare assembramenti anche per il pagamento degli importi dovuti, si ritiene opportuno di prevedere le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2021:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE	ENTRO 30/9/2021
2° RATA	ENTRO 6/12/2021

Dato atto che la legge prevede, all'art. 13 comma 15 *ter* D.L. 201/2011 (Decreto Monti), convertito in L. 214/2011 come modificato dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (e pertanto si include la TARI), la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Tenuto conto che anche per il tributo in oggetto e per le relative scadenze di versamento, si farà riferimento ad ogni eventuale misura a sostegno delle famiglie e delle attività contribuenti che verrà individuata per eventuali agevolazioni, differimenti, rateizzazioni o sospensioni idonei a consentire la sostenibilità degli obblighi tributari;

Dato atto che l'art. 30 comma 5 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto che il termine per gli adempimenti TARI sia fissato al 30 giugno 2021, non prorogato alla data di redazione del presente atto, con riserva pertanto di intervenire nuovamente qualora necessario e qualora previsto dalla legge;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 *ter*, D.L. 6 dicembre 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Richiamati, quindi, i seguenti provvedimenti normativi:

- il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni *bis*);
- il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito in L. 69/2021;
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il D.Lgs. 116/2020 (Decreto Economia Circolare);
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;

- il D.P.R. 158/1999;
- il D.Lgs. 446/1997.

Visto l'approvando Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Rilevato, infine, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Preso atto che, inoltre, il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi, debitamente valutati, determinano le conseguenti variazioni di bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Richiamato il parere favorevole dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 4) di approvare per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni descritte in premessa:
 - **Riduzione del 10% della quota fissa** della tariffa per i contribuenti iscritti negli archivi comunali nelle categorie di cui al D.P.R. 158/1999 ad eccezione della 10 (*Ospedali*), 12 (*Banche, istituti di credito e studi professionali*), 14 (*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*), 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*), 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*), 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*), ad eccezione delle sole superfici di vendita di fiori e piante alle quali viene riconosciuta) e 28 (*Ipermercati di generi misti*);
 - **Riduzione del 95% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 2 (*Cinematografi e Teatri*), 4 (*Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi*), per le sole superfici iscritte in capo alle palestre ed agli impianti sportivi soggetti all'obbligo di chiusura), 7 (*Alberghi con ristorante*), 8 (*Alberghi senza ristorante*), 22 (*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie*), 23 (*Mense, birrerie, amburgherie*) e 24 (*Bar, caffè, pasticceria*) e 30 (*Discoteche, night-club*);

- **riduzione del 70% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ad esclusione delle superfici adibite ad abitazione e relative pertinenze ed utilizzate a fini abitativi, ed altresì ad esclusione delle scuole guida per le quali si prevede la riduzione del 40% della quota variabile), 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, ad eccezione dei distributori di carburante per i quali è prevista la riduzione del 30% di cui ai punti successivi ed ad esclusione delle palestre per cui si applica la riduzione del 95% della quota variabile), 13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli), 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), 17 (Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista) e 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, per le sole superfici di vendita di fiori e piante);
- **riduzione del 40% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, per le sole superfici delle scuole), 6 (Esposizioni ed autosaloni con precisazione che per le superfici adibite ad aree scoperte operative di cui alla sottocategoria 1666, verrà applicata la stessa percentuale di riduzione prevista per la categoria di attività di appartenenza), 9 (Case di cura e di riposo), 11 (Uffici, agenzie) e 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali, per le sole superfici destinate a studi professionali e di cui alla sottocategoria 112);
- **riduzione del 30% della quota variabile della tariffa di riferimento** per le categorie 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, per le sole superfici iscritte in capo ai distributori di carburante), 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista), 19 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) 20 (Attività industriali con capannoni di produzione), 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici).

5) di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE	ENTRO 30/9/2021
2° RATA	ENTRO 6/12/2021

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione.

Successivamente, con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'elaborazione dell'elenco debitori TARI per il 2021 e per l'emissione dei relativi avvisi di pagamento.

PRESIDENTE: dà la parola all'assessore Lovera Michele.

INTERVENGONO: Consiglieri De Lio Maurizio, Rimbici Antonino.

La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula:	16	
Votanti:	16	
Voti favorevoli:	10	(AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, RIMBICI Antonino).
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	6	(GIORGIS Claudia, PORTERA Antonello, DE LIO Maurizio, OCCELLI Maurizio Michele, RACCA Marco, RUBIOLO Piergiorgio)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 4) di approvare per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni descritte in premessa:
 - **Riduzione del 10% della quota fissa** della tariffa per i contribuenti iscritti negli archivi comunali nelle categorie di cui al D.P.R. 158/1999 ad eccezione della 10 (*Ospedali*), 12 (*Banche, istituti di credito e studi professionali*), 14 (*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*), 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*), 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*), 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*, ad eccezione delle sole superfici di vendita di fiori e piante alle quali viene riconosciuta) e 28 (*Ipermercati di generi misti*);
 - **Riduzione del 95% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 2 (*Cinematografi e Teatri*), 4 (*Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi*), per le sole superfici iscritte in capo alle palestre ed

agli impianti sportivi soggetti all'obbligo di chiusura), 7 (Alberghi con ristorante), 8 (Alberghi senza ristorante), 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 23 (Mense, birrerie, amburgherie) e 24 (Bar, caffè, pasticceria) e 30 (Discoteche, night-club);

- **riduzione del 70% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ad esclusione delle superfici adibite ad abitazione e relative pertinenze ed utilizzate a fini abitativi, ed altresì ad esclusione delle scuole guida per le quali si prevede la riduzione del 40% della quota variabile), 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, ad eccezione dei distributori di carburante per i quali è prevista la riduzione del 30% di cui ai punti successivi ed ad esclusione delle palestre per cui si applica la riduzione del 95% della quota variabile), 13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli), 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), 17 (Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista) e 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, per le sole superfici di vendita di fiori e piante);
- **riduzione del 40% della quota variabile della tariffa di riferimento** per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, per le sole superfici delle scuole), 6 (Esposizioni ed autosaloni con precisazione che per le superfici adibite ad aree scoperte operative di cui alla sottocategoria 1666, verrà applicata la stessa percentuale di riduzione prevista per la categoria di attività di appartenenza), 9 (Case di cura e di riposo), 11 (Uffici, agenzie) e 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali, per le sole superfici destinate a studi professionali e di cui alla sottocategoria 112);
- **riduzione del 30% della quota variabile della tariffa di riferimento** per le categorie 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, per le sole superfici iscritte in capo ai distributori di carburante), 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista), 19 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) 20 (Attività industriali con capannoni di produzione), 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici).

5) di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE	ENTRO 30/9/2021
2° RATA	ENTRO 6/12/2021

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione.

Successivamente, con voti favorevoli 10 (AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, RIMBICI Antonino) e voti astenuti 6 (GIORGIS Claudia, PORTERA Antonello, DE LIO Maurizio, OCCELLI Maurizio Michele, RACCA Marco, RUBIOLO Piergiorgio) palesemente espressi, per l'elaborazione dell'elenco debitori TARI per il 2021 e per l'emissione dei relativi avvisi di pagamento, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n° 267/2000.

IL PRESIDENTE
COMINA Aldo

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)